



Fondo mètaSalute

REGOLAMENTO PIANI INTEGRATIVI

2017

INDICE

Art. 1 –Piani sanitari “Integrativo 1” e “Integrativo 2”

Art. 2 – Modalità di adesione ai piani sanitari “Integrativo 1” “Integrativo 2”

Art. 3 – Decorrenza iscrizione e prestazioni sanitarie

Art. 4 – Contribuzione

Art. 5 – Durata dell’adesione ai piani “Integrativi” e disdetta

Art. 6 – Privacy e tutela dei dati sensibili

ART. 1

Piani sanitari “Integrativo 1” e Piano “Integrativo 2”

Il presente regolamento disciplina le modalità di adesione e di funzionamento dei piani sanitari integrativi offerti da mètaSalute dal 1 gennaio 2017

Il Piano sanitario “Integrativo 1” prevede un premio annuo per lavoratore pari ad euro 150,00.

Il premio è composto dalla quota relativa al finanziamento del piano “Base” pari ad euro 108,00 annui per lavoratore – così come prevista dal CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di impianti - e da euro 42,00 a copertura delle incrementate prestazioni sanitarie offerte dal piano “Integrativo 1”. Il finanziamento della quota parte del premio non disciplinata dal CCNL (euro 42,00) è definito a livello aziendale.

Il Piano sanitario “Integrativo 2” ha un premio annuo per lavoratore pari ad euro 250,00.

Il premio è composto dalla quota relativa al finanziamento del piano “Base” pari ad euro 108,00 annui per lavoratore – così come prevista dal CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di impianti - e da euro 142,00 a copertura delle incrementate prestazioni sanitarie offerte dal piano “Integrativo 2”. Il finanziamento della quota parte del premio non disciplinata dal CCNL (euro 142,00) è definito a livello aziendale.

ART. 2

Modalità di adesione ai piani sanitari “Integrativo 1” e “Integrativo 2”

L’adesione ai piani Integrativi avviene per il tramite dell’azienda, la quale in forza di un accordo sindacale ovvero di un regolamento aziendale, o per decisione unilaterale opziona uno dei due piani integrativi proposti da

mètaSalute, ne disciplina il finanziamento e la ripartizione delle quote a carico di impresa e lavoratore, e consente ai propri dipendenti la possibilità di aderirvi. A livello aziendale può essere scelto uno solo tra i due piani integrativi proposti.

L'iscrizione al piano "Base" di mètaSalute non comporta automaticamente l'adesione all'Integrativo. E' possibile, quindi, la coesistenza all'interno di un'azienda di lavoratori che aderiscono al solo piano "Base" e di lavoratori che aderiscono anche al piano "Integrativo".

L'azienda che prevede l'adesione ad un piano "Integrativo" deve compilare l'apposito modulo predisposto dal Fondo. I lavoratori potranno usufruire del piano "Integrativo" solo con espressa manifestazione di volontà mediante la sottoscrizione del relativo modello di adesione.

I moduli compilati dall'azienda e dai lavoratori devono essere acquisiti dal Fondo.

ART. 3

Decorrenza iscrizione e prestazioni sanitarie

L'adesione ad un piano integrativo da parte di un lavoratore già iscritto a mètaSalute consentirà la fruizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive dal primo giorno del trimestre di iscrizione, senza soluzione di continuità rispetto alla preesistente adesione al Fondo.

Il nuovo iscritto sconterà come previsto dall'art. 14 del Regolamento del Fondo un periodo di carenza di tre mesi durante i quali non potrà usufruire delle prestazioni sanitarie. A decorrere dal primo giorno del trimestre successivo al trimestre di iscrizione il fondo erogherà tutte le prestazioni comprese sia nel piano "Base" che nel piano "Integrativo".

ART. 4

Contribuzione

Per il lavoratore già iscritto a mètaSalute la contribuzione aggiuntiva decorrerà dal primo mese di iscrizione al piano integrativo.

In caso di nuovo iscritto al Fondo la contribuzione prevista per il periodo di carenza sarà sia quella relativa al finanziamento del piano "Base" che quella relativa al finanziamento del piano integrativo.

Le aziende verseranno trimestralmente la quota di contribuzione prevista (sia quella a carico delle imprese che quella a carico dei lavoratori).

Le quote a carico del lavoratore dovranno essere mensilmente trattenute dalla busta paga dal datore di lavoro e versate al Fondo.

Anche il versamento delle quote relative al piano integrativo deve essere effettuato entro il 16 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun

anno. Sono previsti tre mesi di carenza, decorrenti dalla data in cui il lavoratore risulta iscritto, in cui verserà per il tramite dell'azienda la contribuzione ma non potrà usufruire delle prestazioni sanitarie.

Per le modalità di pagamento dei contributi si rimanda al Regolamento del Fondo.

ART. 5

Durata dell'adesione ai piani "Integrativi" e disdetta

L'adesione da parte dell'impresa ad uno dei due piani integrativi comporta l'iscrizione per tutto l'anno solare a cui si riferisce la data di compilazione del modulo.

L'adesione al piano integrativo si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione da parte dell'azienda della disdetta da farsi entro il mese di ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In tale ipotesi l'azienda compilerà un apposito modulo – reperibile sul sito di mètaSalute www.fondometasalute.it - da trasmettere secondo le indicazioni fornite dal Fondo.

L'adesione del lavoratore al piano integrativo, così come già avviene per il piano "Base", ha durata per tutto l'anno solare a cui si riferisce la data di compilazione del modulo.

In caso di mancato rinnovo, mediante disdetta, del piano integrativo da parte dell'azienda decadrà automaticamente anche l'adesione dei lavoratori allo stesso, continuerà ad essere attiva l'adesione al piano "Base" così come prevista dal CCNL vigente.

A decorrere dal 1 gennaio 2017 sarà consentita anche al coniuge/convivente di fatto del lavoratore dipendente l'adesione ai Piani Integrativi secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento del Fondo. La contribuzione dovuta verrà trattenuta dalla busta paga del lavoratore dipendente e versata- per il tramite dell'azienda- al Fondo.

La disdetta del piano integrativo potrà essere anche opzionata dal singolo lavoratore entro il mese di ottobre di ciascun anno, con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo e con conseguente cessazione della contribuzione e delle prestazioni sanitarie alla medesima data.

In tale ipotesi il lavoratore compilerà un apposito modulo da consegnare all'azienda la quale provvederà a variare lo stato del lavoratore entrando nell'Area Riservata del sito ww.fondometasalute.it.

ART. 6
Privacy e tutela dei dati sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di mètaSalute secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rimanda al Regolamento del Fondo mètaSalute.